

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE 4^A CIVILE

Il G.U. Dott. MASSIMO VACCARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato N. (OMISSIS) Cron. Uff. Notifiche Tribunale di Verona

DA

C. S.R.L. – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (OMISSIS), C.F. (OMISSIS)

elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to E. Q. e rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. T., D. L. e S. M., come da mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

(OMISSIS) S.P.A. – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (OMISSIS), C.F. (OMISSIS)

elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to T. Z. e rappresentata e difesa dall'Avv.to E. L. del Foro di (OMISSIS), in forza di procura generale alle liti per Atto Notaio Z. C. di Verona del 25.3.2003, rep. (OMISSIS), racc. (OMISSIS).

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE:

Voglia l'On. Tribunale adito, per le causali tutte di cui in narrativa, così provvedere:

In via preliminare ed istruttoria,

- previa revoca delle ordinanze del 25-30/3/2010 e del 17-18/2/2011, ammettere la CTU contabile richiesta espressamente con la // memoria ex art. 183, VI c. n. 2, c.p.c. in data 16.12.2009, chiedendo al CTU di accertare:

a) la ricostruzione contabile del finanziamento poliennale con rimborso in unica soluzione (bullet) di euro 8.000.000,00 con scadenza al 15.11.2011 e assistito da pegno sui seguenti titoli "c.n. USD 10.000.000,00 US TREASURY BOND STR. 0% ZERO COUPON SCAD. 15.11.2011" (cfr. all. doc. n. 1 fascicolo attore);

b) evidenziare e/o determinare l'importo complessivo di interessi, oneri e spese maturati sulla parte di capitale concesso dalla Banca e da quest'ultima utilizzato per l'acquisto del titolo;

c) verificare il rapporto tra il predetto finanziamento bullet, il dossier titoli e il c/c n. 4972969;

d) fatta salva la valutazione giuridica sulla documentazione allegata dalla Banca, ricalcolare e rideterminare, in ogni caso, il saldo di Euro 542.180,20 e l'intero andamento del rapporto di dare e avere allegato dalla banca al n. 7 della sua documentazione in atti, con particolare riferimento alla rideterminazione dei conteggi secondo i seguenti criteri accolti dalla prevalente giurisprudenza:

d-1) calcolando gli interessi passivi al tasso legale;

d-2) senza alcuna capitalizzazione degli interessi;

d-1) escludendo le commissioni di massimo scoperto ed ogni altra commissione e spesa non pattuita convenzionalmente.

Nel merito:

- Accertare la condotta abusiva della convenuta (OMISSIS) S.p.A., già (OMISSIS) S.p.A., posta in essere in relazione alle seguenti singole ed autonome operazioni: (a) alla ingiustificata ed improvvisa interruzione del mutuo chirografario di Euro 8.000.000,00, concesso in data 28.4.2006; (b) alla successiva realizzazione coattiva del pegno del titolo USD 10.000.000,00 US TREASURY BOND STR. 0% ZERO COUPON SCAD. 15.11.2011; (c) al successivo cambio da € a USD del ricavato della vendita del titolo; (d) alla parziale estinzione del mutuo e al residuo di debito pari a Euro 1.195.149,53 o a quell'altro importo richiesto dalla Banca; (e) all'addebito di ingenti ed ingiustificate spese pari ad almeno € 2.922,68; (f) all'illegittimo addebito di interessi sulla intera somma solo apparentemente posta nella disponibilità della società attrice; tutto come meglio descritto nella parte narrativa dell'atto di citazione.

- Condannare, per le ragioni esposte in narrativa, la convenuta (OMISSIS) S.p.A. (già (OMISSIS) S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire alla "D. s.r.l. in liquidazione" (già C. s.r.l., già C. I. S.p.A.) tutti i danni derivanti dalla illecita e/o illegittima condotta posta in essere dalla citata Banca ai danni dell'attrice, in misura non inferiore al credito che la stessa Banca ritiene di vantare complessivamente nei confronti della medesima attrice (€ 1.195.149,53, oltre interessi), procedendo anche a dichiarare la compensazione integrale del reciproco dare/avere a norma di legge.

- In ogni caso, rigettare l'avversa domanda riconvenzionale di restituzione e condanna al pagamento dell'importo di € 1.195.149,53, essendo detta domanda infondata e, comunque, all'esito della istruttoria, sfornita di idonea prova documentale, anche con riguardo alla inesattezza dei calcoli effettuati ex adverso, tutti contestati nel corso del presente giudizio.
- Accertare altresì l'illegittima ed abusiva interruzione del rapporto di conto corrente nr. 4972696, già in essere tra la C. s.r.l. (oggi "D. s.r.l. in liquidazione") e (OMISSIS), e/o dichiarare la inammissibilità e infondatezza della domanda, essendo la stessa, all'esito della istruttoria, comunque sfornita di idonea documentazione; in ogni caso rigettare l'avversa domanda di restituzione e condanna al pagamento della somma di € 542.180,20.
- Condannare, per le ragioni esposte in narrativa, la convenuta (OMISSIS) S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a restituire alla "D. s.r.l. in liquidazione", anche a titolo di indebito arricchimento, gli interessi maturati sulla parte di capitale utilizzata per l'acquisto del titolo.
- RIGETTARE, in ogni caso le avverse domande, essendo le stesse nulle, inammissibili e comunque del tutto sfornite di titolo e prova, oltre che infondate in fatto e diritto.
- Condannare la convenuta (OMISSIS) S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire i danni, da determinarsi anche in via equitativa sulla base della condotta processuale di controparte, ex art. 96 c.p.c.
- Condannare la convenuta (OMISSIS) S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere tutte le spese sostenute dalla "D. s.r.l. in liquidazione", ivi incluse quelle legali del presente giudizio, di cui i sottoscritti difensori si dichiarano distrattari ex art. 93 c.p.c.

PARTE CONVENUTA:

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare tutte le domande attrici poiché infondate in diritto ed in fatto e, comunque, perché destituite di supporto probatorio e, nel contempo, in accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente spiegata, accertare e dichiarare il diritto della (OMISSIS) S.p.A. a vedersi restituire, da parte della C. S.r.l. l'importo di € 1.195.149,53 quale residua esposizione, alla data del 31/08/2009, del rapporto di contratto di finanziamento sottoscritto in data 28/04/2006, non avendo l'operazione di vendita dei titoli costituiti in pegno consentito di rientrare di tutta l'esposizione debitoria dovuta, così come emerge anche dai documenti in atti depositati, nonché la ulteriore somma di € 542.180,20 quale saldo debitore, alla data del 04/06/2009, del rapporto di c/c nr. 4972969, e così per un totale di € 1.737.329,73 e, per l'effetto, voglia condannare la C. S.r.l. al pagamento del sopraddetto complessivo importo oltre gli interessi convenzionali di mora dalle rispettive scadenze del 31/08/2009 (per l'esposizione derivante dal contratto di mutuo) e del 04/06/2009 (per il saldo debitore del rapporto di c/c).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La C. s.r.l. (già C. I. Spa), dopo aver premesso di avere come proprio oggetto sociale la produzione di divani, ha esposto che:

- in data 28 aprile 2006, allorché la propria ragione sociale era ancora C. I. S.p.A., la filiale di M. di (OMISSIS) S.p.A le aveva concesso un finanziamento poliennale, con rimborso in un'unica soluzione, dell'importo di euro otto milioni;
- il predetto mutuo avrebbe dovuto essere rimborsato alla scadenza del 15 novembre 2011 ed era stato assistito da pegno su titoli di stato statunitensi, denominati Us treasury bond 0 % zero coupon e aventi scadenza al 15.11.2011 del valore nominale di dieci milioni, che già in precedenza erano stati costituiti in pegno a garanzia di una operazione di mutuo chirografario di complessivi dieci milioni di dollari;
- la valuta di quest'ultimo finanziamento era stata mutata una prima volta in data 23.12.2003 e una seconda volta in data 19 ottobre 2005;
- il finanziamento concesso il 28 aprile 2006 aveva sostituito quello precedente del 19 ottobre 2005 e la valuta dell'importo finanziato era stata sostituita da dollari in euro;
- il predetto contratto di mutuo chirografario prevedeva a corresponsione di interessi debitori al tasso euribor 3 più uno spread dello 0,50 % con periodicità trimestrale;
- alla scadenza pattuita del 15 novembre 2011 essa attrice avrebbe dovuto restituire alla convenuta l'importo dell'intero finanziamento in un'unica soluzione mediante corresponsione del controvalore del titolo costituito in pegno a quella data;
- a seguito di un incontro tenutosi a Matera il 29 ottobre 2008 tra alcuni emissari di essa attrice e alcun funzionari della società convenuta le parti avevano concordato di procedere all'estinzione anticipata del finanziamento previa conversione della valuta di quest'ultimo in dollari in coincidenza con un cambio euro-dollaro favorevole;
- con fax del 30 ottobre 2008 C. aveva formalizzato la richiesta, indirizzata ad (OMISSIS), che era stata concordata al predetto incontro ma, solo con fax del 26 gennaio 2009, (OMISSIS) l'aveva riscontrata negativamente e aveva invitato essa attrice al pagamento di euro 117.002,00, pari all'ultima rata di interessi trimestrali scaduta il 31.12.2008;
- essa attrice aveva riscontrato quest'ultima nota con raccomandata a/r del 2 marzo 2009 con la quale, confermando gli accordi intercorsi all'incontro del 2 marzo 2009, aveva richiesto di ripristinare come valuta del finanziamento l'euro, in coincidenza di un cambio euro dollaro per un importo pari o inferiore ad 1,20 in modo da allineare il finanziamento alla stessa valuta del titolo oggetto di pegno;
- con raccomandata del 5 marzo 2009 (OMISSIS) aveva revocato senza nessuna giustificazione ogni affidamento esistente presso la propria filiale di M. a favore di C. ed in particolare aveva risolto il contratto di finanziamento succitato e chiesto il pagamento;

- nonostante la formale contestazione di tale decisione che era stata espressa dai propri difensori (OMISSIS) aveva realizzato la propria garanzia pignorizia ricavando dalla vendita dei titoli l'importo di euro 7.004.991,41 che aveva imputato a diminuzione del credito derivante dalla revoca degli affidamenti in capo a C.;
- nelle contabili che le aveva inviato la convenuta aveva sostenuto che la vendita e il conseguente accredito del controvalore erano state effettuate in conformità alle istruzioni che le erano state impartite dall'attrice;

Sulla scorta di tale esposizione l'attrice ha avanzato le domande di merito di cui in epigrafe assumendo il carattere abusivo della risoluzione che le era stata intimata dalla convenuta atteso che, per effetto di questa iniziativa, che a suo dire era stata del tutto immotivata, le era stato chiesto l'immediato versamento di un importo notevolissimo e, nei successivi dieci giorni, era stata realizzata coattivamente la garanzia pignorizia, sebbene le parti stessero ancora trattando i termini di esecuzione del cambio di valuta del finanziamento, al fine di agevolare una concordata estinzione del mutuo.

A detta di C. s.r.l. la convenuta, prima di rispondere alla propria missiva del 30 ottobre 2008, aveva lasciato trascorrere un periodo di tempo tale da provocare la scadenza della rata di interessi e, inoltre, procedendo alla vendita dei titoli pignorati, non solo non aveva osservato le istruzioni che essa attrice le aveva dato ma aveva compiuto quella transazione utilizzando il peggior cambio euro dollaro.

Le predette condotte della convenuta, secondo C. s.r.l., erano state contrarie anche al dovere di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc..

Sempre secondo l'attrice anche l'operazione di acquisto del titolo zero coupon, poi costituito in pegno, era stata realizzata in violazione dei predetti doveri atteso che per essa era stata utilizzata parte del finanziamento che le era stato erogato, con la conseguenza che, sebbene essa avesse avuto a disposizione solo la parte residua di quell'importo, al netto di quella utilizzata per l'acquisto dei titoli, gli interessi passivi erano stati conteggiati sull'intera somma mutuatale.

La convenuta si è costituita ritualmente in giudizio e ha resistito alle domande avversarie assumendone l'infondatezza. In via riconvenzionale ha svolto domanda di condanna dell'attrice al pagamento in proprio favore della somma di euro 1.737.329,73, di cui euro 1.195.149,53, quale residua esposizione debitoria, maturata, alla data del 31 agosto 2009, in relazione al contratto di finanziamento sottoscritto il 28 aprile 2006 ed euro 542.180,20, quale saldo debitore, alla data del 04 giugno 2009, del rapporto di conto corrente ordinario n.4972969.

Nel corso del giudizio la attrice ha mutato la propria ragione sociale in D. s.r.l. ed è stata posta in liquidazione volontaria e pertanto d'ora innanzi verrà menzionata con essa.

Ciò detto con riguardo alle prospettazioni delle parti, per stabilire se le doglianze attoree relative alla decisione della convenuta di interrompere i rapporti che aveva in essere con C. s.r.l. siano o meno fondate

è senza dubbio opportuno ricostruire il contesto in cui quella iniziativa maturò e, nell'ambito di esso, ciò che accadde in occasione dell'incontro che si tenne il 29 ottobre 2008 tra P. G., G. C. e l'avv. C., per parte della società attrice, e i dott.ri G., G. e M., per conto di (OMISSIS).

Secondo i due testi indicati da parte attrice, P. G. e G. C., in quella occasione essi, in prima battuta, proposero di portare a termine l'operazione di finanziamento ma tale richiesta non venne accettata da (OMISSIS) con la giustificazione che, poichè il finanziamento aveva una scadenza fissa, se il cambio non fosse stato favorevole a quella data il valore del titolo costituito in garanzia non avrebbe coperto l'intero debito.

A seguito di questo rifiuto i predetti soggetti avevano proposto allora un'altra soluzione che prevedeva la formalizzazione, da parte della attrice, di un ordine di vendita del titolo nel momento in cui il rapporto di cambio euro-dollaro avesse raggiunto la soglia di 1,18, importo che era stato individuato per consentire il realizzo di una somma idonea a coprire anche lo scoperto del conto corrente, e quindi l'intera esposizione nei confronti della banca (cfr. sul punto deposizione del teste G. all'udienza del 22 giugno 2010), e (OMISSIS) aveva accettato quella proposta chiedendo alla controparte di formalizzarla per iscritto cosicchè, a riscontro di questa, era stato inviato il fax del 30 ottobre 2008 (doc.3 di parte attrice).

I testi di parte convenuta, dal canto loro, hanno confermato che gli emissari di C. srl avevano formulato la suddetta proposta ma hanno negato che essa fosse stata da loro accettata in quel momento o in uno successivo nonché di aver invitato la attrice a formalizzare la sua richiesta per iscritto.

Orbene delle due versioni appena riportate quella che risulta maggiormente credibile è sicuramente quella fornita dai testi di parte convenuta per un duplice ordine di considerazioni di ordine logico.

Innanzitutto è inverosimile che l'attrice, dopo aver inviato via fax, in data 30 ottobre, la propria richiesta di estinzione anticipata del finanziamento non avesse sollecitato la formalizzazione dell'accordo che sarebbe stato raggiunto in occasione del succitato incontro, nemmeno all'approssimarsi della scadenza della rata degli interessi, sebbene solo quell'adempimento avrebbe potuto vincolare l'istituto di credito convenuto a quanto era stato pattuito in quella occasione.

Ancor più inspiegabile è che la attrice non abbia ritenuto opportuno nemmeno chiedere alla convenuta riscontro alla richiesta del 30 ottobre e di sapere se avrebbe dovuto onorare la rata di interessi in scadenza, tanto più se si tiene presente che questo aspetto, secondo quanto riferito dai testi, non era stato preso in considerazione in occasione dell'incontro del 29 ottobre.

In mancanza di una rassicurazione sul punto da parte della convenuta, e nella vigenza dell'accordo originario, C. s.r.l. non poteva considerarsi liberata dall'obbligo di pagare la rata in esame.

Vi è poi una ulteriore, e distinta, considerazione a conforto del giudizio di inattendibilità dell'assunto di parte attrice e delle dichiarazioni rese dai testi dalla stessa indicati a conferma di esso.

Inoltre non si comprende per quale ragione l'istituto di credito convenuto avrebbe dovuto acconsentire ad una soluzione, quale quella proposta dalla attrice, che era sicuramente peggiorativa per esso rispetto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni originarie. (OMISSIS) avrebbe infatti acconsentito all'estinzione anticipata del finanziamento, rinunciando di fatto alla garanzia pignoratizia che gli era stata rilasciata, senza avere la certezza, e nemmeno la probabilità, della restituzione del consistente importo che aveva erogato.

La vendita del titolo attraverso il quale la banca avrebbe potuto soddisfarsi era infatti subordinata ad una condizione assai remota, ossia il raggiungimento di un rapporto di cambio tra euro e dollaro quale quello indicato dalla attrice (a conferma della improbabilità di una simile evenienza è opportuno segnalare, sia pure con un ragionamento ex post, come essa non si verificò nel periodo intercorso tra il momento in cui il contratto di finanziamento si interruppe per iniziativa dell'attrice e quello in cui sarebbe giunto alla sua naturale scadenza).

L'irrazionalità della adesione ad una simile prospettiva risulta ancor più evidente se si vuole prestar fede all'affermazione dei testi di parte attrice secondo cui era stata (OMISSIS) a dimostrare insoddisfazione per la prosecuzione del contratto di finanziamento alle condizioni originariamente fissate, dal momento che non riteneva più adeguata la garanzia pignoratizia che era stata prestata per ottenere il finanziamento (i testi di parte convenuta hanno invece riferito che fu C. a richiedere di rinegoziare la divisa del finanziamento uniformandola a quella della garanzia).

Infatti se è vero che l'andamento del cambio euro-dollaro in quel periodo aveva allarmato l'istituto di credito, quest'ultimo avrebbe dovuto richiedere maggiori o più sicure garanzie all'attrice, anziché accondiscendere ad una soluzione che avrebbe favorito quest'ultima in quanto avrebbe comportato, perlomeno di fatto, una risoluzione consensuale del contratto costitutivo di pegno.

Questa sarebbe stata infatti la conseguenza dell'accettazione da parte della convenuta della richiesta dell'attrice di subordinare lo "smobilizzo del titolo costituito in pegno" (questa è l'espressione utilizzata dalla C. s.r.l. in atto di citazione) ad una specifica autorizzazione della stessa C. s.r.l.

Una volta escluso che (OMISSIS) avesse accondisceso alle richieste dell'attrice il rapporto in essere tra le parti, all'epoca dei fatti, aveva assunto caratteristiche ben poco rassicuranti per l'istituto di credito. A fronte di una esposizione, molto consistente, pari all'ammontare del capitale erogato (si noti che la formula di mutuo che era stata prescelta, denominata "bullet", prevedeva il pagamento periodico dei soli interessi e il rimborso dell'intero capitale alla scadenza pari otto milioni di euro) oltre a quella per interessi di euro 117.002,00, scaduta il 31.12.2008, il valore realizzabile dalla vendita dei titoli costituiti in pegno era diminuito in misura sensibile per effetto di un cambio euro-dollaro sfavorevole e non era possibile prevedere se quella tendenza potesse invertirsi nel breve o medio periodo

A ben vedere poi proprio la richiesta, non accettata, di C. di modificare nei termini sopra detti il tenore del contratto di mutuo costituiva un dato di ulteriore preoccupazione per la convenuta atteso che lasciava intendere che, solo attraverso la realizzazione del titolo sottoposto a pegno, si sarebbe ottenuta la provvista necessaria a far fronte ai consistenti debiti maturati nel frattempo (a quello derivante dal

contratto di finanziamento si aggiungeva quello derivante dal rapporto di c/c secondo quanto precisato dal teste P. G.).

A completare il quadro di questi elementi, che deponevano a sfavore della solvibilità della attrice, vi era quello, particolarmente significativo che è stato opportunamente evidenziato dalla difesa della convenuta nel presente giudizio, che la medesima attrice, con verbale di assemblea del 24 luglio 2008, iscritto nel registro delle imprese il 4 settembre 2008 (cfr. visura camerale prodotta sub 4 da parte convenuta), si era trasformata da s.p.a. in s.r.l. e aveva ridotto il proprio capitale sociale da euro 6.500.000 ad euro 90.000,00.

Una volta ricostruito nei termini predetti il contesto in cui maturò la decisione della convenuta di interrompere i rapporti con la attrice tramite la lettera di revoca di tutti gli affidamenti concessi del 05 marzo 2009 (doc. 6 di parte attrice) occorre qualificarla in termini giuridici al fine di valutarne legittimità e correttezza.

Può innanzitutto condividersi la deduzione attorea secondo cui non può ritenersi come una valida risoluzione dei rapporti per inadempimento dal momento che in essa non furono esplicitati le ragioni posti a fondamento di una simile determinazione.

Peraltro tale iniziativa può essere invece considerata come valido esercizio del diritto di recesso spettante alla convenuta, in conformità alla prospettazione alternativa da questa suggerita.

Sul punto è opportuno innanzitutto chiarire che, poiché il contratto di finanziamento per cui è causa aveva una durata determinata, legata al momento di scadenza delle obbligazioni costituite in garanzia, la validità del recesso era subordinata alla sussistenza di una giusta causa.

Orbene, dopo quanto si è detto sopra nel caso di specie vi erano una pluralità di ragioni che, considerate nel loro complesso, giustificavano oggettivamente il recesso decisione della convenuta. Due di esse poi, ossia il mancato pagamento di una rata di interessi e la sopravvenuta trasformazione del tipo sociale della attrice, erano da sole sufficienti a ciò, dal momento che integravano anche due delle ipotesi che, secondo l'art.6 del contratto di finanziamento, potevano dar luogo alla decadenza dal beneficio del termine e alla risoluzione (si tratta rispettivamente delle ipotesi di cui ai punti b e d di tale clausola).

Né osta in nessun modo alla conclusione qui proposta la circostanza che la convenuta non abbia esplicitato nella lettera del 5 marzo 2009 le ragioni poste a fondamento della sua decisione giacché per la validità o efficacia del recesso non è richiesto un requisito di ordine formale una volta che sussista oggettivamente la causa che lo giustifica.

Dalle superiori considerazioni consegue che il richiamo all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di abuso del diritto fatto dall'attrice a sostegno delle proprie domande è inappropriato. Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone alla parte contrattuale di tenere comportamenti che siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte a condizione che essi non rappresentino un apprezzabile sacrificio a proprio carico e nel caso di specie il comportamento dell'attrice,

quale è stato ricostruito sopra, non offriva spunti per una determinazione della convenuta diversa da quella assunta in concreto.

Quanto poi alla doglianza attorea in ordine all'eccessività della richiesta di pagamento avanzata dalla convenuta essa risulta del tutto pretestuosa atteso che l'entità della somma era diretta conseguenza della particolare formula di mutuo che era stata prescelta, che, come si è già detto, prevedeva il pagamento periodico dei soli interessi e il rimborso dell'intero capitale alla scadenza. Si noti peraltro che quel meccanismo doveva essere stato perfettamente compreso dall'attrice dal momento che, secondo quanto da essa stessa riferito, l'aveva sperimentato fin dal 2005 allorchè aveva beneficiato di altro analogo finanziamento.

Vale la pena aggiungere come questo tipo di finanziamento offra al debitore il vantaggio di esonerarlo dal pagamento delle quote di capitale fino al momento della scadenza esponendolo al rischio che, nel caso si verifichi una delle evenienze espressamente contemplate in contratto (nel caso di specie, come si è detto, elencate all'art.6), l'istituto di credito possa richiedere il pagamento dell'intero importo maturato fino a quel momento.

Risulta così agevole anche comprendere perché il mancato pagamento di una sola rata di interessi possa giustificare la risoluzione del contratto o il recesso dell'istituto di credito dal rapporto. Al verificarsi di tale evenienza, infatti, l'esposizione effettiva è costituita non solo dall'ammontare della rata non onorata ma anche dal capitale erogato.

È pertanto fuorviante la prospettiva di parte attrice che ha sostenuto la scarsa significatività di quel comportamento, estrapolandolo dal complesso di obblighi in cui si inseriva.

Peraltro, come si è detto, l'attrice, nel caso di specie, aveva già indirettamente palesato, con la propria richiesta di modifica del contratto di finanziamento, di non avere la liquidità per onorare il debito a titolo di capitale per i due rapporti (mutuo e conto corrente), cosicché il mancato pagamento della rata di interessi scadente il 30.12.2008 non fece che confermare una situazione di insolvenza già conclamata.

In ogni caso C. non ha allegato, né tantomeno dimostrato, nel corso del presente giudizio di aver avuto nel periodo in questione la liquidità per far fronte ai predetti importi cosicché la circostanza che essa avesse fatto fronte alle rate di interessi scadute in precedenza, a fronte delle altre di segno negativo che si sono evidenziate, non era elemento sufficientemente rassicurante per la convenuta.

Per quanto attiene poi alla scelta del momento in cui quest'ultima realizzò il pegno nessun addebito può esserle mosso poiché il miglioramento del rapporto di cambio euro-dollaro non era prevedibile. In ogni caso poi, anche a voler ammettere il contrario, non può comunque condividersi l'assunto attoreo secondo il quale, attendendo la scadenza dei titoli, l'importo dovuto da C. sarebbe stato inferiore perché a quello, asseritamente maggiore, risultante dalla differenza tra il valore realizzato dalla vendita dei titoli e quello mutuato, avrebbero dovuto aggiungersi, quantomeno, le rate interessi che fossero maturate fino al

momento di scadenza della obbligazione (dal piano di ammortamento prodotto sub 2 sarebbero state almeno sei) e che avrebbero fatto lievitare sensibilmente l'importo dovuto dall'attrice a quel titolo.

Per poter confidare nella prosecuzione del rapporto essa avrebbe dovuto dimostrare di aver avuto la disponibilità per far fronte all'importo mutuato ma una simile possibilità va a fortiori esclusa per l'importo molto superiore a quello per cui è causa che sarebbe conseguito a quella evenienza. Si noti poi che C. a pag. 8 dell'atto di citazione ha dedotto che avrebbe continuato a pagare le ulteriori rate di interessi solo se fosse stata realizzata l'operazione di cambio di valuta del mutuo, eventualità questa che non era affatto scontata.

Anche la doglianza di parte attrice relativa alle istruzioni sulla base delle quali la convenuta procedette alla vendita dei titoli è destituita di fondamento poichè (OMISSIS) procedette in tal modo in esecuzione del mandato che le era stato conferito da C. con la sottoscrizione del contratto di pegno (doc. 1 di parte attrice ed in particolare il primo periodo del foglio n.3 di tale documento in cui C. conferisce mandato irrevocabile ad (OMISSIS) a compiere ogni formalità necessaria per l'acquisizione, l'estensione, il trasferimento e la realizzazione della garanzia).

Nessun abuso è poi ravvisabile nemmeno in relazione all'acquisto dei titoli se si considera che tale operazione era strettamente funzionale alla costituzione della garanzia necessaria alla erogazione del finanziamento, con l'ulteriore conseguenza che se la attrice, a quella data, non aveva la liquidità necessaria a consentirla fu sicuramente giustificato il comportamento della convenuta, ivi compreso l'addebito di interessi passivi sull'importo impiegato per acquistare i titoli. D'altro canto l'attrice non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, che al momento della operazione esistessero sul mercato altri titoli più convenienti di quelli effettivamente acquistati mentre il rischio cambio non era prevedibile e fu comunque condiviso dalle parti.

La domanda riconvenzionale della convenuta merita di essere accolta atteso che l'attrice non ha contestato specificamente la somma che ne costituisce oggetto. Essa invero nel corso del giudizio si è limitata a sostenere che l'istituto di credito non avesse fornito prova dell'ammontare del proprio credito ma sul punto è sufficiente osservare che l'ammontare del credito derivante dal contratto di finanziamento è costituita dal saldo tra l'importo realizzato dalla vendita dei titoli, e pari, come riconosciuto espressamente anche dalla attrice ad euro 7.004.991,41, e quello maturato nel corso del rapporto. Peraltro l'attrice risulta essere stata perfettamente al corrente sia dell'entità di tale importo come di quella della esposizione del rapporto di conto corrente atteso che, come già segnalato, a quest'ultima si fece riferimento nel corso dell'incontro del 29 ottobre, secondo quanto precisato dal teste P. G.. A ciò aggiungasi che la C. non contestò mai dopo quel momento e prima del presente giudizio le somme predette. Essa poi solo in comparsa conclusionale ha mosso un rilievo specifico sul punto, relativo alla pretesa mancata pattuizione per iscritto del tasso debitore del rapporto di conto corrente, la deduzione però è ampiamente tardiva e in concreto ha pregiudicato il diritto alla prova della controparte.

Alla luce di queste ultime considerazioni va anche ribadito il carattere ampiamente esplorativo della ctu bancaria ripetutamente richiesta dall'attrice.

La convenuta ha pertanto diritto di ottenere la somma di euro 1.195.149,53 a titolo di residua esposizione del contratto di finanziamento sottoscritto il 28 aprile 2006 e quella di euro 542.180,20, a titolo di saldo debitore, alla data del 4 giugno 2009, del rapporto di conto corrente per cui è causa. Sui predetti importi spettano, come richiesto, gli interessi di mora, al tasso convenzionale, dalla data di notifica dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo, in difetto della dimostrazione da parte della convenuta del momento in cui l'attrice ricevette le intimazioni di pagamento versate in atti.

Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, vanno poste a carico dell'attrice, in applicazione del criterio della soccombenza, e in virtù della considerazione che essa ha rifiutato la proposta conciliativa formulata da questo Giudice nel corso del giudizio sebbene essa fosse stata vantaggiosa rispetto all'esito dello stesso.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta le domande avanzate dall'attrice nei confronti della convenuta e in accoglimento della riconvenzionale spiegata da quest'ultima condanna l'attrice a corrispondere alla convenuta la somma di euro 1.195.149,53 a titolo di residua esposizione del contratto di finanziamento sottoscritto il 28 aprile 2006 ed euro 542.180,20, a titolo di saldo debitore, alla data del 4 giugno 2009, del rapporto di conto corrente per cui è causa, oltre agli interessi di mora, al tasso convenzionale, sui predetti importi, dalla data di notifica dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo e a rifondere alla stessa le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 34.000,00 di cui euro 8.000,00 per diritti, 25.000,00 per onorari ed il resto per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, e Cpa .

Verona 2 maggio 2012

Il Giudice